

- Ministero dello Sviluppo Economico decreto del 25 gennaio 2010 - **Testo unico degli “Indirizzi attuativi” di cui alla legge 181/89 che prevede interventi a favore della deindustrializzazione delle aree di crisi** – (Supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 97 del 27 aprile 2010).

Obiettivo: il provvedimento è risultato necessario per due ragioni fondamentali. In primo luogo, si è ritenuto opportuno coordinare il vecchio testo degli “Indirizzi attuativi” del 1996, con le successive modifiche apportate alla normativa. In secondo luogo, si è avvertito il bisogno di uniformare la disciplina agevolativa di cui alla legge n. 181/89 con quella relativa ad altri interventi di aiuto, eliminando, in particolare, l’obbligo di prestare garanzie fidejussorie bancarie anche a fronte della concessione di contributi a fondo perduto in assenza di anticipazioni. I nuovi indirizzi attuativi interesseranno tutte le iniziative ammesse all’istruttoria dal Comitato di fattibilità, successivamente alla loro entrata in vigore e, in ogni caso, se più favorevoli alle imprese, anche le delibere già assunte dall’organo competente ma non ancora attuate.

Oggetto: il documento chiarisce in dettaglio i principi che dovranno guidare i rapporti tra Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa (Invitalia), definendo i relativi indirizzi programmatici. In particolare, dovranno essere privilegiate le **iniziative ad elevata intensità di occupazione**. La competenza e la responsabilità dell’individuazione e della selezione dei progetti restano interamente attribuite all’Agenzia nazionale, che decide in piena autonomia, secondo le proprie valutazioni, tenuto conto degli obiettivi di investimento ed occupazionali definiti nei programmi parametrici approvati dal Ministro, negli Accordi di Programma già sottoscritti e da predisporre. In ogni caso, le valutazioni e le decisioni dell’Agenzia devono essere ispirate al criterio dell’economicità degli interventi che, necessariamente, devono assicurare la compatibilità con la normativa e gli indirizzi comunitari. Inoltre, per favorire la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie a disposizione, l’Agenzia è autorizzata a ricorrere all’apporto di istituti di credito o di società finanziarie, impiegando le relative risorse esclusivamente per corrispondere il differenziale dei tassi (contributo in conto interessi) a vantaggio delle imprese.

Ambito territoriale di applicazione: per quanto riguarda il territorio di applicazione, gli indirizzi attuativi confermano pienamente le aree individuate nel corso degli anni. Si tratta non solo dei Comuni ricadenti nelle zone di crisi siderurgica di cui alla delibera Cipi del 13 ottobre 1989, ma anche degli ulteriori territori in cui esiste un particolare stato di emergenza specificamente determinati da successive disposizioni normative. Inoltre, gli incentivi potranno essere erogati anche nelle aree definite secondo i criteri previsti ai sensi della legge n. 99 del 23 luglio 2009, art. 2, comma 7. In base a tale articolo, le ulteriori aree e i distretti in situazione di crisi, in cui realizzare gli interventi, saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo dall’art. 15 del Regolamento (Ce) 800/08, ossia 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese e 10% per le medie imprese.

L’impiego delle risorse disponibili e le disposizioni per le nuove iniziative: disposizioni dettagliate sono contenute nel testo unico in commento relativamente all’impiego delle risorse già stanziare e con riferimento a quelle da impiegare sulla base dei piani trimestrali proposti dall’Agenzia. In particolare, le disponibilità attribuite alle singole aree di crisi siderurgica con i piani parametrici approvati a valere sulle risorse della legge 181/89 stanziare fino all’anno 2002, nonché quelle provenienti dai successivi rifinanziamento e quelle contenute nel fondo ex legge 408/89 e legge 38/90, saranno utilizzate, senza una preventiva ripartizione, per tutte le aree di crisi, siderurgica o di diversi settori, già individuate ai sensi delle Delibere Cipi 13 ottobre 1989, 12 aprile 1990, 28 giugno 1990, 20 dicembre 1990, del Dm 21 ottobre 2002, n. 1120578, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 73, della Delibera Cipe n. 130 del 23 dicembre 2003 e delibera Cipe 22 marzo 2006, n. 29. Per tali risorse, l’utilizzo è, comunque, subordinato all’approvazione dei programmi di intervento predisposti dall’Agenzia sulla base delle direttive ministeriali. Restano, invece, ferme le destinazioni specifiche alle singole aree di crisi approvate con disposizioni di legge.

Le **misure agevolative massime** consentite, calcolate in Esl, sono individuate sia con riferimento alla localizzazione dell’investimento, che alla dimensione dell’impresa. Si ricorda che, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (Ce) 800/08 recepito dal Dm 8 gennaio 2009, per le aree rientranti nelle deroghe di cui all’art. 87.3. a) e c), le percentuali di aiuto sono quelle determinate dalla Carta di aiuti a finalità regionale 2007-2013. Per le imprese non rientranti nelle aree 87.3.a) e c), gli interventi sono limitati alla concessione di incentivi alle Pmi e gli aiuti possono essere attribuiti nel limite delle percentuali fissate. Le nuove iniziative finanziabili, deliberate dall’Agenzia, vanno comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico. Le stesse potranno essere avviate, a meno che non ci siano delle

osservazioni da parte del Ministero, entro 15 giorni dalla loro comunicazione. L'attività di monitoraggio e verifica da parte del Ministero sulle somme impiegate è assicurata attraverso la trasmissione da parte dell'Agenzia di apposite relazioni semestrali aventi ad oggetto tutte le iniziative avviate.

Disposizioni per le imprese beneficiarie: dettagli sono offerti anche con riguardo ai rapporti tra l'Agenzia e le imprese beneficiarie, sia con riferimento alla partecipazione al capitale sociale, sia per quanto attiene alla concessione delle agevolazioni finanziarie e all'assunzione delle relative garanzie. Sono richiamate, inoltre, le disposizioni relative ai settori di applicazione della legge, alle esclusioni, agli investimenti e spese ammissibili, nonché alle agevolazioni erogabili.

I settori di intervento: l'accesso agli aiuti è riservato ai programmi di investimento promossi dalle società di capitali nei settori rientranti nelle sezioni B, C, D, ed attività di servizi alle imprese, identificati in base alla Classificazione delle attività economiche Istat 2007. Le attività devono essere comprovabili dall'impresa richiedente attraverso la puntuale esposizione, nel piano descrittivo, del proprio ciclo tecnologico, delle produzioni effettuate e/o di quelle previste. Le imprese del settore energia e del comparto dei servizi dovranno soddisfare tutte le condizioni specificamente dettate dalla normativa e riportate negli indirizzi in commento. Trovano, comunque, applicazione le disposizioni inerenti la disciplina degli aiuti ai grandi progetti di investimento.

Per i progetti concernenti **investimenti proposti da Pmi in aree diverse** da quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato, comportanti agevolazioni di importo totale lordo superiore a 7,5 milioni di euro, la concessione delle agevolazioni è, comunque, subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Sono **esclusi dagli aiuti** i settori della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura. Per il comparto della trasformazione agricola, l'ammissibilità agli aiuti è comunque subordinata al pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (Ce) 800/08. Semaforo rosso anche per i settori del trasporto, dell'industria carboniera, dell'industria siderurgica, della costruzione navale e delle fibre sintetiche, nonché per le imprese che si trovino in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U. C 244 dell'1 ottobre 2004) e per le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

A fronte degli investimenti proposti, le imprese potranno finanziare le spese relative a terreni, fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature nel rispetto di specifici limiti previsti per ciascuna categoria. Le immobilizzazioni tecniche immateriali sono agevolabili se non eccedano il 50% dell'investimento complessivamente ammissibile e se legate al trasferimento di tecnologie.

Partecipazione al capitale di rischio: condizione fondamentale per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle imprese è l'acquisizione da parte dell'Agenzia di una partecipazione temporanea di minoranza (non superiore al 30%) nel capitale delle imprese. La partecipazione non dovrà comportare per l'Agenzia responsabilità di gestione, né rilascio di garanzie. L'assunzione della partecipazione è effettuata mediante sottoscrizione del capitale in sede di costituzione della società o in sede di aumento del capitale sociale. Qualora la partecipazione fosse acquisita utilizzando i fondi di cui alla legge 181/89, l'Agenzia non potrà corrispondere eventuali sovrapprezzi e non potrà partecipare alla reintegrazione per perdite del capitale sociale delle imprese partecipate, salvo preventiva autorizzazione da parte del Ministero. In linea generale, l'Agenzia dovrà mantenere le partecipazioni al capitale di rischio delle imprese beneficiarie almeno fino al completamento degli investimenti. L'alienazione delle azioni o quote intestate all'Agenzia dovrà avvenire preferibilmente a favore degli altri soci. Inoltre, se al momento della vendita viene realizzato un prezzo inferiore al valore nominale, l'Agenzia dovrà fornire motivata informazione al Ministero sempre che abbia utilizzato i fondi della legge 181/89. L'Agenzia ha piena ed autonoma responsabilità per tutto quanto riguarda le trattative e gli eventuali accordi con gli imprenditori, la gestione delle partecipazioni, le modalità ed i sistemi di controllo (fatta eccezione per la certificazione dei bilanci affidata a imprese esterne autorizzate) e ogni altro rapporto con le imprese partecipate e/o con i soci di esse.

L'agevolazioni concedibili: l'ammontare effettivo delle agevolazioni concedibili alle singole imprese sarà determinato dall'Agenzia caso per caso, nei limiti degli importi approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'intervento complessivo, comprensivo della partecipazione al capitale sociale, contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato, dovrà prevedere che la somma del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale non sia inferiore al 50% dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili per lo stesso intervento (applicazione dell'art. 72 della legge 289/02). È sempre competenza dell'Agenzia verificare che i mezzi propri apportati alle

imprese non siano in misura inferiore, di volta in volta, al 30% degli investimenti fissi realizzati. Le agevolazioni erogabili consistono in **contributi in conto capitale, finanziamenti agevolati e contributi in conto interessi**, in percentuali diverse a seconda del territorio di localizzazione dell'attività. L'erogazione delle agevolazioni da parte dell'Agenzia alle imprese beneficiarie dovrà avvenire, sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate, o di anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a lotti minimi di investimento non inferiori al 15% di quelli complessivamente programmati. Il rapporto tra i contributi erogati ed il totale dei contributi previsti per il progetto non dovrà essere superiore al rapporto tra la quota versata dell'incremento dei mezzi propri programmati a copertura degli investimenti ed il totale dell'incremento stesso. Sulle singole erogazioni l'Agenzia opererà una ritenuta del 10%, che dovrà essere versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma degli investimenti ed il funzionamento degli impianti. A fronte delle agevolazioni erogate, l'Agenzia è tenuta ad acquisire, limitatamente ai prefinanziamenti e finanziamenti agevolati, per il rimborso del capitale e degli interessi, garanzie reali e/o personali stabilite, caso per caso, con autonoma decisione. I nuovi indirizzi attuativi prevedono, inoltre, la necessità che l'Agenzia predisponga uno schema di domanda e renda noto agli imprenditori interessati un proprio disciplinare che illustri le modalità e le procedure per l'erogazione delle agevolazioni spettanti.

Tipologie di agevolazioni per area geografica

Aree del sud

1. Contributi in conto capitale: Misura percentuale massima prevista del 40% degli investimenti ammissibili. **2. Finanziamenti agevolati/contributi in conto interessi:** Finanziamenti agevolati ad un tasso pari al 36% del tasso di riferimento per le operazioni superiori a 18 mesi, vigente al momento della conclusione del contratto. I finanziamenti avranno la durata massima di 10 anni, compreso un periodo di preammortamento di durata non superiore a 3 anni. **3. Prefinanziamenti agevolati:** I prefinanziamenti potranno essere concessi dall'Agenzia con le stesse modalità previste per i prefinanziamenti a favore delle imprese del Centro-Nord. I prefinanziamenti di contributi saranno però concessi al tasso annuo invariabile pari al 36% del tasso di riferimento per le operazioni superiori ai 18 mesi, vigente al momento della conclusione del contratto. In alternativa ai prefinanziamenti agevolati, l'Agenzia potrà concedere contributi di interesse da calcolare secondo quanto indicato nel punto seguente. **4. Finanziamenti agevolati per fabbisogni residui di durata quadriennale:** Finanziamenti agevolati per i fabbisogni residui di durata non superiore a 4 anni, compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 2 semestri, ad un tasso di interesse annuo invariabile pari al 36% del tasso di riferimento. Tali finanziamenti saranno concessi per sostenere le attività non finanziate dai mezzi propri e dalle norme agevolative delle quali l'impresa abbia ottenuto la concessione. In linea generale, sono relativi al completamento di quella parte degli investimenti che consente il primo avvio dell'attività produttiva nuova o potenziata.

Presupposti per l'erogazione sono: a) concessione delle agevolazioni richieste; b) realizzazione del programma degli investimenti in misura non inferiore al 60%.

Aree di applicazione della legge n. 181/89: • Aree di crisi siderurgica ex delibera Cipi del 13.10.1989: territori individuati nell'ambito di un'area compresa nel raggio di 30 km rispetto ai centri di crisi di Napoli e Taranto - per il Sud - e nelle aree di Genova, Villadossola, Lovere, Trieste, Massa Carrara, Piombino e Terni - per il Centro Nord • Aree di crisi siderurgica ex Dm 21.10.2002, n. 1120578 per i comuni di Civitate Camuno (BS) e Prestine (BS) • Aree di crisi settoriale determinate ai sensi della legge 289/02, art. 73 e in base alla Delibera Cipe 130/03: territori individuati nell'ambito di un'area compresa nel raggio di 50 km rispetto ai centri di crisi di Caserta, L'Aquila, Ottana (NU), Gela (CL), Latina, Palermo • Aree di crisi settoriale ex legge 311/04, art. 1, commi da 265 a 268: territori di Arese (MI), Rho (MI), Garbagnate Milanese (MI), Lainate (MI), Marcianise (CE) e nel Distretto di Brindisi • Aree di crisi settoriale ex legge 80/05, art. 11, commi 8-9 e Dpcm 7.7.2005: i territori individuati nell'ambito di un'area compresa nel raggio di 50 km rispetto ai centri di crisi Acerra (NA), Assemmini (CA), Ottana (NU), Porto Torres (SS), Brindisi, Nerviano (MI), Pisticci (MT), Priolo (SR), Terni • Aree di crisi settoriale tessile, abbigliamento e calzaturiero ex legge 51/06, art. 37: territori individuati dalla Regione Puglia nei comuni delle aree Pit n. 2 (Area Nord Barese), Pit n. 4 (Area della Murgia), Pit n. 9 (Territorio Selentino Leccese) • Aree di crisi settoriale del saccarifero ex delibera Cipe n. 29 del 22.3.2006: territori individuati nell'ambito di un'area compresa nel raggio di 50 km rispetto ai centri di crisi di Bondeno (FE), Cairo Montenotte (SV), Casei Gerola (PV), Catiglion Fiorentino (AR), Ostellato (FE), Porto Viro (RO), Russi (RA), Venezia Marghera, Villasor (CA) .

Le spese ammissibili: 1) progettazione e studi • Progettazione ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici; • direzione dei lavori; • studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e valutazione di impatto ambientale; • oneri per le concessioni edilizie; • collaudi

di legge; • prestazione di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità ed ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.

Limitazioni e condizioni per l'agevolabilità: tale capitolo di spesa è agevolabile per le sole Pmi nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile. Le spese relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile.

2) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono finanziabili nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile.

3) opere murarie ed assimilate infrastrutture specifiche aziendali: la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile se siano trascorsi all'atto della presentazione della domanda 10 anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato. Le spese relative agli immobili, soprattutto se adibiti ad ufficio, sostenute dalle imprese fornitrici di servizi possono essere ammesse ad agevolazione nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali. La superficie per uffici può essere ritenuta pertinente nella misura di 25 mq per addetto. È agevolabile anche la spesa per la realizzazione della casa del custode nel limite di 100 mq;

4) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica: compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa ed esclusi quelli per l'attività di rappresentanza; mezzi mobili non targati strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni. Per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;

5) programmi informatici: commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa sono agevolabili limitatamente alle Pmi. Sono comprese nel capitolo anche le spese relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche. Il software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientra tra le spese del capitolo, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;

6) brevetti: concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi Non possono superare il 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

- **Regione Campania** - Legge regionale n. 12/07. Concessione del **credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi**.

La Regione bissa il contributo nazionale per i nuovi investimenti produttivi nel Mezzogiorno, e propone una norma regionale ad hoc – non cumulabile con quella nazionale – destinata alla concessione di un credito d'imposta alle imprese con sede operativa in Regione.

Soggetti beneficiari: PMI, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, operanti in tutti i **settori economici**, con **esclusione** dei seguenti: 1. pesca ed acquacoltura, di cui al Regolamento (Ce) 104/00 del Consiglio; 2. produzione primaria di prodotti agricoli; 3. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, laddove l'importo dell'aiuto sia fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o laddove l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; 4. industria carboniera, così come individuata nel Regolamento (Ce) 1407/02 del Consiglio del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera, pubblicato nella Guce serie L 205 del 2 agosto 2002; 5. industria siderurgica; 6. cantieristica navale; 7. fibre sintetiche.

Requisiti: alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese richiedenti devono essere costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata. Inoltre, devono essere in regime di contabilità ordinaria o impegnarsi ad adottare tale regime contabile entro la data di avvio dell'investimento.

Programmi agevolabili: sono agevolabili i programmi di investimento relativi a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nell'ambito del territorio regionale. I programmi possono consistere nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, destinati alla creazione, nell'ambito del territorio regionale, di una nuova

struttura produttiva ovvero finalizzati all'estensione, alla diversificazione della produzione, anche mediante prodotti nuovi aggiuntivi, o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di una struttura produttiva già esistente sul territorio regionale. Sono ammissibili i programmi di investimento avviati successivamente alla comunicazione di concessione dell'agevolazione (effettuata tramite e-mail certificata della Regione) e conclusi entro il termine di dodici mesi. Per data di ultimazione del programma di investimento si intende la data in cui tutte le spese afferenti al programma di investimento stesso siano state effettivamente sostenute). Al fine dell'accesso al credito di imposta, gli investimenti devono riguardare l'attività prevalente svolta dall'impresa presso la struttura produttiva.

Spese ammissibili: le spese relative all'acquisto di beni materiali ed immateriali ammortizzabili. In particolare: • **macchinari e impianti**, diversi da quelli infissi al suolo. Ne fanno parte gli impianti generici (es. impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianto allarme), nonché gli impianti specifici ed altri impianti (quali, ad esempio, forni e loro pertinenze), nonché i beni individuabili quali "macchinari", automatici e non automatici. In linea generale, sono diversi da quelli infissi al suolo gli impianti e i macchinari che possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità; • **attrezzature** industriali e commerciali, da laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa, attrezzatura varia ed utensili, attrezzature che completano la capacità funzionale di impianti e macchinari. • **brevetti**; • **licenze**. Sono, invece, **esclusi** dall'agevolazione tutti i beni materiali rientranti in categorie diverse, compresi gli immobili e gli autoveicoli. L'esclusione dei mezzi di trasporto (cd. attivi mobili) è regola generale, che vale anche per le imprese che effettuano il trasporto per conto terzi. I programmi informatici rientrano tra i beni immateriali agevolabili solo se commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e, comunque, nella misura in cui i medesimi programmi siano riferibili a trasferimenti di tecnologia mediante acquisto di brevetti o licenze. Il bando chiarisce anche che sono agevolabili i beni parzialmente incorporati in un bene immobile (cioè beni non interamente separabili dall'immobile stesso), nella misura in cui gli stessi siano parte di un programma di investimento iniziale. In tale caso, rileverà esclusivamente il costo relativo alla parte di essi separabile dall'immobile. A titolo esemplificativo, si potrebbe citare un impianto elettrico o un impianto di aria condizionata, per i quali saranno agevolabili solo i costi relativi agli elementi fisicamente rimovibili senza procedere ad alcun intervento sull'immobile.

Misura dell'agevolazione: la percentuale di agevolazione, pari al **40%**, va applicata sull'investimento netto, rappresentato dall'investimento lordo (spesa complessiva sostenuta) decurtata del costo non ammortizzato dei beni rientranti nelle medesime categorie, appartenenti alla stessa struttura produttiva, ceduti e dismessi nel corso del periodo. Al riguardo si chiarisce che rilevano anche le cessioni e le dismissioni relative ai beni acquistati usati. Non vanno, invece, considerate le cessioni e le dismissioni inerenti ai beni strumentali esclusi dall'agevolazione. La spesa per investimenti lordi non può comunque superare il **limite massimo** di 1.500.000,00 euro.

L'impresa beneficiaria deve partecipare al finanziamento dell'investimento con un apporto finanziario minimo pari al 25% delle spese ammissibili, attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

Utilizzo del credito di imposta: il credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 241/97. L'utilizzo del credito d'imposta deve avvenire entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione dell'agevolazione. L'eventuale credito d'imposta fruito oltre il suddetto termine è soggetto a recupero. In particolare, il bonus potrà essere utilizzato in due tranches (60% e 30% in base allo stato di avanzamento del programma di investimento).

La **procedura** di accesso all'agevolazione è valutativa a sportello. Le imprese devono essere in possesso dell'indirizzo Pec e utilizzare la firma digitale. La registrazione sul sito è stata consentita dal 28 aprile 2010. A partire dal 28 maggio 2010 è consentito procedere alla compilazione on-line del modulo di domanda. L'apertura dello sportello telematico per la presentazione delle domande è fissato alle ore 10:00 del 28 giugno 2010.

Documentazione: 1. domanda di accesso; 2. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'impresa; 3. copia dell'atto e/o contratto, regolarmente registrato e/o trascritto, attestante la piena disponibilità (a titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione o comodato) dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato l'investimento; 4. copia dei preventivi di spesa; 5. certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese con vignetta fallimentare recante

la dicitura antimafia, rilasciato dalla Cciaa; 6. copia della richiesta delle informazioni antimafia presentata alla competente Prefettura nel caso in cui l'agevolazione richiesta sia superiore a 154.937,07 euro; 7. visura camerale; 8. certificazione Durc rilasciata in data non anteriore al trentesimo giorno antecedente alla data di presentazione della domanda.